

## Per una vertenza sul tempo pieno

di Corrado Mauceri ( per la Scuola della Repubblica- Comitato di Firenze)

Per una vertenza sul tempo pieno

1. L'art. 4 del D.L. n. 133/08, conv.to in L. n. 169/08 (da ora L. Gelmini) ha abrogato il tempo pieno?

La Gelmini ha ripetutamente affermato che con l'introduzione del cd "insegnante unico" il tempo pieno non solo non sarebbe stato soppresso, ma sarebbe stato aumentato; tali dichiarazioni però sono poco affidabili perchè molto probabilmente la Gelmini confonde il tempo pieno con le ore aggiuntive del tempo scuola; da un esame della normativa si può però fondatamente sostenere che, sia pure involontariamente, la Gelmini non afferma il falso; si può difatti sostenere che il tempo pieno, previsto dalla L. n. 820/71 e più recentemente confermato il DL 147/07, conv.to in L. 176/07 non sia stato abrogato dalla L. Gelmini.

2. Come è noto, il tempo pieno non è soltanto un tempo scuola lungo, ma è anzitutto un modello didattico che richiede ovviamente anche un tempo scuola lungo e quindi un organico adeguato; l'essenza del tempo pieno consiste nell'integrazione e continuità tra le attività antimeridiane e quelle pomeridiane.

Tale modello didattico preesisteva alla riforma del 1990 che ha introdotto il cd "modulo"; difatti tale modello didattico è stato introdotto con l'art. 1 della L. n. 820/71 che allo scopo di contribuire "all'avvio della scuola a tempo pieno" prevedeva non solo delle ore aggiuntive rispetto al normale orario scolastico, ma "una collaborazione, anche mediante riunioni periodiche degli insegnanti delle singole classi e di quelle delle attività integrative e degli insegnanti speciali".

Si superava quindi il concetto del dopo scuola e si introduceva un modello integrato tra l'orario normale e le ore aggiuntive, cioè un modello didattico che utilizzava l'intero tempo scuola.

La riforma del 1990 (L. n. 148/90) che introdusse il cd modulo (tre insegnanti su due classi) non abrogò il modello del tempo pieno, ma disciplinò soltanto il modello didattico ordinario; coesisterono quindi sia il modello del modulo sia quello preesistente del tempo pieno che è stato esplicitamente confermato all'art. 8, comma 2 della medesima L. n. 148/90.

Il T.U. n. 297/94 che ha raccolto tutte le disposizioni di legge in vigore, prevede di conseguenza sia il modello a modulo, sia il tempo pieno (art. 130, comma 2) con esplicito riferimento al modello introdotto con la L. n. 820/71.

La stessa riforma Moratti con il cd "orario spezzatino" per la scuola primaria aveva messo in discussione il modulo, ma non il tempo pieno che, avendo una disciplina specifica, era rimasto in vigore.

A togliere ogni dubbio sulla vigenza del tempo pieno introdotto con l'art. 1 della L. n. 820/71 è successivamente intervenuto il D.L. n. 147/07, c.to in L. n. 176/07 che ha esplicitamente "richiamato in vigore" l'art. 130, comma 2 del T.U. n. 297/94, disciplinando ex novo le modalità relative alla determinazione del relativo organico di diritto.

Quindi allo stato attuale, prima dell'attuazione della L. Gelmini, esiste un modello didattico ordinario che è quello del modulo con due insegnanti su tre classi (introdotto con la L. n. 148/90) ed il modello del tempo pieno previsto da una norma speciale (art. 1 L. n. 820/71) e ridisciplinato, sempre con norme speciali (art. 1 del D.L. n. 147/07, conv.to in L. 176/07 )

3. L'art. 4 della L. Gelmini interviene sul modello didattico ordinario (che era ancora quello del modulo stabilito all'art. 4 D.L. n. 137/98, c.to in L. 169/08) e stabilisce che "le istituzioni scolastiche della scuola primaria costituiscono classi affidate ad unico insegnante e funzionanti con orario di ventiquattro ore settimanali".

Nulla si dice in merito al tempo pieno, previsto da una norma speciale (L. n. 820/71) e recentemente confermato da altra norma speciale art. 1 DL 176/07, c.to in L. n. 176/07.

Nè si può sostenere che la normativa del tempo pieno sia stata abrogata tacitamente per incompatibilità con la disposizione che prevede un unico insegnante ed un tempo scuola di 24 ore.

Tale disposizione difatti riproduce il modello didattico ordinario che preesisteva al modulo, ma che coesisteva già con il modello del tempo pieno. Il modello dell'"insegnante unico" coesisteva già con quello del tempo pieno e quindi ora può nuovamente coesistere.

Peraltro, essendo stato previsto il tempo pieno da una normativa speciale, una sua eventuale abolizione avrebbe richiesto una esplicita abrogazione della disciplina speciale; l'art. 4 della Gelmini ha abrogato il modello del modulo, ripristinando il modello preesistente alla L. n. 148/90, ma non ha in alcun modo messo in discussione il modello a tempo pieno; quindi in mancanza di un esplicito riferimento al tempo pieno, la normativa di carattere generale non può avere abrogato implicitamente quella specifica sul tempo pieno

4. Si potrebbe però affermare che la "svista" potrebbe essere recuperata con i regolamenti previsti anche dal citato art. 4.

Stante la disinvoltura con cui il Governo procede è possibile che con i regolamenti si preveda l'abrogazione anche del tempo pieno e la generalizzazione del modello ordinario con l'insegnante unico e 24 ore di insegnamento con l'eventuale dopo-scuola.

Il piano programmatico, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari e della Commissione unificata Stato-Regioni, non prevede però in modo esplicito l'abolizione del tempo pieno, interviene soltanto sul modello ordinario, prevedendo eventuali ore aggiuntive pomeridiane che però non hanno nulla a che vedere con il tempo pieno.

Non essendo previsto nel piano programmatico l'abolizione del tempo pieno, è pacifico che tale eventuale abolizione non possa essere introdotta ex novo nemmeno con i regolamenti previsti nello stesso art. 4.

#### 5. Che fare?

In primo luogo bisogna raccogliere tutte le dichiarazioni con le quali la Gelmini ha assicurato che non ci sarebbe stata la soppressione del tempo pieno.

In secondo luogo avviare subito una campagna per il tempo pieno ed a gennaio in occasione delle preiscrizioni presentare le domande per il tempo pieno.

A fronte del probabile rifiuto avviare una vertenza nazionale sul tempo pieno sia a livello parlamentare, sia promuovendo assemblee sul tempo pieno sia eventualmente con vertenze giudiziarie, però meglio studiate e coordinate a livello nazionale da un collegio di difesa.

Corrado Mauceri (Per la Scuola della Repubblica-Comitato di Firenze)